

COMUNE DI SEDEGLIANO Provincia di Udine

N. 48 COPIA

Verbale di DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO: IMPOSTA LOCALE IMMOBILIARE AUTONOMA (I.L.I.A.) - APPROVAZIONE ALIQUOTE ANNO 2024

L'anno 2023, il giorno 27, del mese di Dicembre, alle ore 16:00 nella Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale. Fatto l'appello nominale risultano:

		Presente/Assente
Giacomuzzi Dino	Sindaco	Presente
Vatri Lara	Consigliere	Presente
Trevisan Giovanni	Vice Sindaco	Presente
Truant Renzo	Consigliere	Presente
Gover Michela	Consigliere	Assente
Valoppi Romina	Consigliere	Presente
Ganzini Ivan	Consigliere	Presente
Glorialanza Moreno	Consigliere	Presente
Matiz Catia	Consigliere	Presente
Molaro Tommaso	Consigliere	Presente
Romanelli Elena	Consigliere	Assente
Pozzo Francesco	Consigliere	Presente
Donati Debora	Consigliere	Assente
Ganzini Nicola	Consigliere	Presente
Zanon Serena	Consigliere	Presente
Masotti Marta	Consigliere	Presente
Zanini Gabriele	Consigliere	Assente

Assiste il vice Segretario Comunale dott. Marco Gambin.

Constatato il numero legale degli intervenuti, assume la presidenza il Sig. Giacomuzzi Dino nella sua qualità di Sindaco ed espone l'argomento iscritto all'ordine del giorno, di cui all'oggetto, e su questo il Consiglio Comunale adotta la seguente deliberazione:

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PRESENTATA dal Responsabile dell'Area Finanziaria

RICHIAMATA la Legge Regionale 14 novembre 2022, n. 17, avente ad oggetto "Istituzione dell'imposta locale immobiliare autonoma (ILIA)", che sostituisce nel territorio regionale, a decorrere dal 1° gennaio 2023, l'imposta municipale propria (IMU) di cui all'articolo 1, comma 738, della legge 27 dicembre 2019, n. 160;

PRESO ATTO che l'articolo 51, comma 4, lettera b -bis), dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, come modificato nel 2019 a seguito dell'accordo Stato-Regione FVG del 25.02.2019, prevede la possibilità per la Regione di "disciplinare i tributi locali comunali di natura immobiliare istituiti con legge statale, anche in deroga alla medesima legge, definendone le modalità di riscossione e consentire agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni;

DATO ATTO che la disciplina regionale ha, in parte, novato la disciplina dell'IMU e, in parte, rinviato alla normativa statale;

VISTE, altresì, tutte le disposizioni del D.Lgs. 504/1992, dell'art.1, commi 161-169, della L. 296/2006 e della L. 160/2019 direttamente o indirettamente richiamate dalla Legge Regionale 14 novembre 2022, n.17;

RICHIAMATO il Decreto del Ministero dell'Economia e Finanze del 07.07.2023 con la quale si stabiliscono le fattispecie di diversificazione delle aliquote ai sensi dell'art. 1, comma 756, legge 160/2019, nonché ha stabilito le modalità di elaborazione e trasmissione del prospetto, recante le fattispecie di interesse selezionate, tramite l'applicazione informatica disponibile nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale e ha previsto, quale decorrenza dell'obbligo di utilizzare il prospetto, l'anno di imposta 2024;

VISTO l'art. 9 della L.R. 17/2022 istitutiva dell'ILIA che prevede una articolazione delle aliquote in sette fattispecie immobiliari a cui si aggiunge una ottava di carattere residuale;

VISTO l'articolo 14 della L.R. 17/2022, contenente gli obblighi di pubblicazione, che prevede: "i regolamenti comunali e le delibere dei consigli comunali di approvazione delle aliquote relative all'imposta sono inviati al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo degli stessi nel Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all' articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360 (Istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191), secondo le specifiche tecniche del formato elettronico di cui all' articolo 13, comma 15 bis, del decreto legge 201/2011 convertito dalla legge 214/2011".

VISTO l'art.19, della L.R. 17/2022 il quale stabilisce che "Per quanto attiene al versamento, alla riscossione, all'accertamento, alle sanzioni, al contenzioso, agli istituti deflattivi del contenzioso e ad ogni ulteriore modalità di gestione e applicazione dell'imposta, si rinvia alle disposizioni statali vigenti in materia di IMU in quanto compatibili", nulla prevede con riferimento alle modalità di individuazione delle fattispecie ai fini della diversificazione delle aliquote;

PRESO ATTO della Circolare n. 4/STL/2023 del 09.11.2023 emessa dalla Direzione Centrale

Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione – Servizio tributi locali – della Regione FVG, ricevuta al nostro prot. 9970 del 09.11.2023, nella quale viene precisato che: "il decreto Mef dd. 7 luglio 2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato articolo 14".

DATO ATTO che le aliquote da applicare nel 2024 dovranno assicurare un gettito tale da garantire gli equilibri di bilancio;

VISTO l'art. 53, comma 16, legge 23 dicembre 2000, n. 388, come modificato dall'art.27, comma 8, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, il quale prevede che: "Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del D.Lgs. 28 settembre 1998, n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento";

CONSIDERATO che a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011 convertito nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 come modificato dall'art.15-bis del D.L. 30 aprile 2018, n.34, convertito dalla legge 28 giugno 2019, n.58 sono state introdotte nuove modalità di trasmissione al M.E.F. nonché nuovi termini di pubblicazione delle delibere regolamentari e tariffarie:

- c.15 A decorrere dall'anno di imposta 2020, tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze Dipartimento delle finanze, esclusivamente per via telematica, mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28.09.1998, n. 360. Per le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie delle province e delle città metropolitane, la disposizione del primo periodo si applica a decorrere dall'anno di imposta 2021.
- c.15-ter A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data di pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza è fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza è fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto già versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno

precedente.

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri di regolarità tecnica e contabile;

Visto il D. Lgs. 18/08/2000, n. 267;

Visto lo Statuto Comunale;

VISTO il Regolamento Comunale per la disciplina dell'Imposta Locale Immobiliare Autonoma (ILIA) approvato con delibera C.C. n. 9 del 17.04.2023;

RICHIAMATA la delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 17.04.2023 con la quale sono state approvate le aliquote ILIA per l'anno 2023;

RITENUTO pertanto di confermare le aliquote approvate nel corso del 2023 anche per l'anno 2024;

PREMESSO che il presente punto è stato anche discusso in Commissione Affari Generali - Statuto e Regolamenti - Finanze – Bilancio – Attività Ricreative e Sportive durante la seduta tenutasi in data 23.12.2023;

PROPONE

Di fare integralmente proprie le premesse di cui al presente atto, e sulla base delle stesse, di:

1. Approvare le aliquote dell'imposta locale immobiliare autonoma per l'anno 2024, confermando le aliquote approvate nel 2023, come segue:

L.R. 17/2022 – art. 9 c.1	SOLO CATEGORIE CATASTALI A/1, A/8 e A/9 Abitazione principale e massimo 3 pertinenze di cui	Aliquota 0,50% Detrazione € 200,00
	una in cat. C/2, una in cat. C/6 e in cat. C/7	_ :
L.R. 17/2022 – art. 9 c.2	Per il primo fabbricato ad uso abitativo, diverso dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 della L.R. 17/2022	Aliquota 0,90%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.3	Per i fabbricati ad uso abitativo, diversi dall'abitazione principale o assimilata di cui all'art. 4 e ulteriori rispetto a quello di cui al comma 2 della L.R. 17/2022	Aliquota 0,90%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.4	Per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9 comma 3 bis, del D.L. 557/1993	Aliquota 0,10%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.5	Per i terreni agricoli	Aliquota 0,80%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.6	Per le aree fabbricabili di cui all'art.3, comma 1, lettera c) della L.R. 117/2022	Aliquota 0,87%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.7	Per i fabbricati strumentali all'attività economica	Aliquota 0,86%
L.R. 17/2022 – art. 9 c.8	Per gli immobili diversi dal quelli di cui ai commi da 1 a 7	Aliquota 0,90%

E di prevedere come gettito atteso dell'anno 2024, applicando le aliquote sopra riportate, un importo pari a euro 1.346.000,00.

2. Di prendere atto della Circolare n. 4/STL/2023 del 09.11.2023 emessa dalla Direzione Centrale

Autonomie Locali, Funzione Pubblica, Sicurezza e Politiche dell'Immigrazione – Servizio tributi locali – della Regione FVG, ricevuta al nostro prot. 9970 del 09.11.2023, nella quale viene precisato che: "il decreto Mef dd. 7 luglio 2023 non trova applicazione per i Comuni del Friuli Venezia Giulia e che, di conseguenza, le delibere di approvazione delle aliquote ILIA non saranno redatte mediante il nuovo applicativo presente sul Portale del Federalismo Fiscale, ma seguiranno il medesimo iter già utilizzato per l'anno 2023 in conformità a quanto previsto dal citato articolo 14";

- 3. Di provvedere ad inviare, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'art. 1, comma 3, del D.Lgs. 360/98;
- 4. conferire al presente atto, stante l'urgenza di provvedere in merito, l'immediata eseguibilità, ai sensi dell'art. 1, comma 19 della L.R. n. 21/2003, e ss.mm.ii.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

Ai sensi degli artt. 49, comma 1°, e 147-bis del D.Lgs. n. 267/2000 del T.U.E.L., si esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Sedegliano, lì 04 dicembre 2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO F.TO DOTT. MARCO GAMBIN

PARERE DI REGOLARITÁ CONTABILE

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Comune di Sedegliano, 04 dicembre 2023

IL RESPONSABILE F.TO DOTT. MARCO GAMBIN

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione ed acquisiti i prescritti pareri;

VISTO lo Statuto Comunale;

PRECISATO che gli interventi dei componenti il Consiglio Comunale sono riportati nel documento di registrazione di cui all'art. 50, secondo periodo, lettera t), del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale, a cui si rinvia, che possono essere ascoltati sul sito comunale www.comune.sedegliano.ud.it – Atti e Documenti – Delibere di Consiglio;

Con successiva votazione: presenti n 13, voti favorevoli n. 9astenuti nessuno, voti contrari n. 4 (Pozzo Francesco, Ganzini Nicola, Zanon Serena, Masotti Marta);

DELIBERA

di approvare la proposta in premessa richiamata.

Con successiva votazione: presenti n 13, voti favorevoli n. 9, astenuti nessuno, voti contrari n. 4 (Pozzo Francesco, Ganzini Nicola, Zanon Serena, Masotti Marta);

IL CONSIGLIO COMUNALE

dichiara la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 1 – comma 19 – della L.R. 21/2003 e ss.mm.ii.

Il Presidente F.to Dino Giacomuzzi

Il vice Segretario Comunale

F.to dott. Marco Gambin

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 01/01/2024 viene affissa all'Albo pretorio, ove vi rimarrà a tutto il 15/01/2024. Sedegliano, lì 01/01/2024

> Il Responsabile della Pubblicazione F.to dott.ssa Melissa Toneguzzo

ATTESTATO DI AVVENUTA PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione è stata affissa all'albo pretorio per 15 giorni consecutivi dal 01/01/2024 al 15/01/2024 e contro la stessa non sono pervenuti reclami e denunce.

Sedegliano, lì

Il Responsabile della Pubblicazione

ATTESTATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione diventa esecutiva:

X alla data dell'adozione

□ alla data di compiuta pubblicazione